



Comune di Palau

COMUNE DI PALAU

Provincia della Gallura Nord Est Sardegna

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

Repertorio numero 1259

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI
GESTIONE DEL PORTO TURISTICO DI PALAU. CIG BBDC0B886A.

L'anno duemilaventisei il giorno 29 del mese di maggio
(29/05/2026), in Palau, presso la Sede Comunale in piazza
Popoli d'Europa, numero 1, avanti a me dr. Mauro Piga, Vice
Segretario del Comune di Palau, Ufficiale Rogante richiesto ai
sensi dell'articolo 97, 4 comma, lettera c), del Testo Unico
degli Enti Locali del 18.08.2000 numero 267, in assenza del
Segretario Generale Reggente, autorizzato a rogare gli atti
nella forma pubblico amministrativa nell'interesse del Comune,
omesso l'intervento dei testimoni per espressa rinuncia
fattane con il mio consenso dai comparenti.

SONO PRESENTI:

Roberto Oggiano, C.F. GGNSST71T25E425J, in rappresentanza del
Comune di Palau, codice fiscale 82004530901, partita IVA
01373510906, sede legale in piazza Popoli d'Europa, 1 - 07020
Palau (OT), nella sua qualità di responsabile del settore
finanziario, giusto decreto del Sindaco n. 3/2026;

Roberta Campesi - C.F. CMPRRT78P55G015B, in rappresentanza di
Porto Palau S.r.l. Codice Fiscale / P.IVA 03071730901, sede

	legale in piazza Popoli d'Europa, 1 - 07020 Palau (OT), nella	
	sua qualità di amministratrice unica e Rappresentante legale,	
	giusta decisione del socio unico Comune di Palau del	
	26.03.2026.	
	Detti comparenti, della cui identità personale io Ufficiale	
	Rogante sono certo, capaci giuridicamente di obbligarsi per la	
	fattispecie del presente atto in virtù dei documenti	
	presentati, mi chiedono di ricevere questo atto e dichiarano	
	di eleggere per lo stesso, il loro domicilio presso la	
	Segreteria del Comune di Palau. Tutto ciò premesso e	
	considerato	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	PREMESSE	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del	
	presente contratto.	
	Il Comune di Palau rappresenta un angolo di paradiso della	
	Sardegna con potenzialità turistiche non ancora adeguatamente	
	espresse. L'economia locale è fortemente legata al turismo e	
	caratterizzata da una marcata stagionalità: la popolazione	
	passa da circa 4.300 residenti a oltre 2,2 milioni di presenze	
	complessive, con più di 850.000 turisti pernottanti. Questo	
	comporta un'intensificazione significativa delle attività	
	comunali tra aprile e novembre, seguita da una drastica	
	riduzione nei mesi invernali. Il Comune, tuttavia, non dispone	
	di una struttura organizzativa adeguata.	
	2	

	Il porto turistico di Palau con un fondale da 1,5 a 4,5 metri	
	dispone di 475 posti barca, distribuiti tra 8 banchine e 12	
	pontili, che includono strutture sia fisse che galleggianti ed	
	è in grado di ospitare imbarcazioni fino a 24 metri di	
	lunghezza, con servizi dedicati sia alle imbarcazioni private	
	che a quelle commerciali. I servizi sono quelli classici del	
	porto ovvero: assistenza tecnica, erogazione acqua ed energia	
	elettrica, servizi di ormeggio.	
	Per queste ragioni, ha individuato nella costituzione di una	
	società in house il modello più flessibile ed efficiente per	
	la gestione dei servizi, capace di adattarsi alla stagionalità	
	e garantire un coordinamento unitario delle attività.	
	Pertanto:	
	- richiamata la relazione istruttoria redatta ai sensi	
	dell'art. 7 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 5 D.Lgs. 175/2016	
	allegata alle deliberazioni di Consiglio Comunale n.6/2025 e	
	n.22/2025;	
	- richiamato il Piano Economico-Finanziario (PEF) che	
	costituisce parametro di riferimento per la determinazione	
	dell'equilibrio economico-finanziario del servizio di gestione	
	del porto turistico il quale, anche se non materialmente	
	allegato, è parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto;	
	- richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del	
	06/05/2025 di approvazione dello statuto di detta Società;	
	3	

	- richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del	
	26/05/2026 di affidamento in house del servizio alla Porto	
	Palau S.r.l.;	
	- preso atto della relazione motivazionale, ai sensi	
	dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs n.201/2022, con la quale	
	si è dato atto dei benefici che saranno conseguiti dalla	
	collettività attraverso tale modalità di affidamento, allegata	
	alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del	
	26/05/2026;	
	- richiamata la concessione demaniale marittima provvisoria n.	
	189/2024 rilasciata dalla Regione Autonoma della Sardegna -	
	Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica -	
	Servizio Demanio e Patrimonio territorialmente competente, la	
	cui scadenza è stata rideterminata con determinazione n. 1050	
	del 13.03.2025 sino al 30.09.2027;	
	- richiamata l'istanza presentata ai sensi dell'art. 45-bis	
	cod. nav., volta ad ottenere l'autorizzazione all'affidamento	
	a terzi della gestione provvisoria delle attività oggetto	
	della concessione, senza modifica dell'oggetto e dello scopo	
	del titolo concessorio e la successiva autorizzazione	
	rilasciata dal Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali	
	di Sassari e Olbia-Tempio della Regione Autonoma della	
	Sardegna n. 2026 / 8987 del 14/05/2026;	
	- dato atto che sussistono in capo alla Porto Palau S.r.L. i	
	requisiti dell'affidamento in house providing ed in	
	4	

	particolare:	
	" la totale partecipazione pubblica del capitale sociale;	
	" l'esercizio del controllo analogo da parte del Comune;	
	" lo svolgimento prevalente dell'attività in favore dell'Ente	
	affidante;	
	Tutto ciò considerato, volendosi determinare le norme e	
	condizioni che debbono regolare la presente concessione, i	
	componenti convengono e stipulano quanto segue.	
	Art. 1 - Oggetto del contratto	
	Il Comune di Palau, settore finanziario, affida con la formula	
	dell'affidamento diretto In House Providing, alla Porto Palau	
	s.r.l., che accetta, la concessione del servizio pubblico	
	locale di gestione del porto turistico di Palau, con	
	particolare riferimento alle attività connesse all'operatività	
	portuale, ai servizi di ormeggio, all'assistenza alla	
	navigazione all'interno dello specchio acqueo in concessione e	
	ai servizi complementari di interesse pubblico individuati dal	
	Comune, come descritti nell'Allegato A "Perimetro e modalità	
	di gestione del porto" alla deliberazione n. 12 del	
	26/05/2026.	
	La concessione di cui al comma 1 è qualificata come servizio	
	pubblico locale di rilevanza economica non a rete e servizio	
	di interesse economico generale ai sensi del D.Lgs. n.201/2022	
	ed è svolto dalla Società in regime di house providing, in	
	coerenza con l'art. 5 del D.Lgs. n.175/2016 e con l'art. 7 del	
	5	

	D.Lgs. n.36/2023, come motivato nella relazione istruttoria	
	approvata dal Consiglio Comunale.	
	Eventuali ulteriori servizi affidati alla Società, in coerenza	
	con l'oggetto sociale della stessa, saranno disciplinati con	
	specifici atti e/o allegati tecnici, nel rispetto dei medesimi	
	principi di in house providing e delle valutazioni economico-	
	finanziarie contenute nei relativi Piani Economico-finanziari.	
	Sarà compito della Porto Palau srl predisporre un nuovo	
	regolamento di gestione e funzionamento del porto turistico	
	entro il 31.12.2026, così da poter essere applicato da gennaio	
	2027.	
	Art. 2 - Durata	
	Il contratto ha durata fino al 30.09.2027, ossia la data di	
	scadenza della concessione demaniale così come indicato in	
	premessa.	
	In particolare, la durata è funzionale:	
	a) al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario	
	della gestione;	
	b) alla stabilità organizzativa del servizio;	
	c) al raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia	
	ed economicità dell'azione amministrativa;	
	d) alla piena attuazione del modello gestionale in house	
	providing.	
	Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, il contratto	
	potrà essere rinnovato, previo accordo scritto tra le parti,	
	6	

	da comunicarsi almeno novanta (90) giorni prima della scadenza	
	naturale e previa:	
	a) verifica positiva del mantenimento dei requisiti	
	dell'affidamento in house, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.	
	175/2016 e dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023;	
	b) verifica del permanere dell'equilibrio economico-	
	finanziario del rapporto, sulla base dell'aggiornamento del	
	Piano Economico-finanziario;	
	c) adozione di un provvedimento espresso dell'Amministrazione	
	comunale, adeguatamente motivato anche alla luce del D.Lgs.	
	201/2022 in materia di servizi pubblici locali di rilevanza	
	economica.	
	È escluso ogni rinnovo tacito. Eventuali proroghe tecniche	
	potranno essere disposte solo per il tempo strettamente	
	necessario all'espletamento delle procedure di nuovo	
	affidamento del servizio, nel rispetto dei limiti temporali e	
	motivazionali previsti dalla normativa vigente sui servizi	
	pubblici locali di rilevanza economica. Il rinnovo o la	
	prosecuzione del rapporto è in ogni caso subordinato al	
	permanere o al rinnovo del titolo concessorio demaniale e	
	degli ulteriori titoli autorizzativi necessari. È vietato alla	
	Società la cessione del presente contratto.	
	Art. 3 - Assetto economico della concessione e gestione degli	
	incassi	
	Il valore della concessione è stimato, sulla base degli	
	7	

	stanziamenti adottati nel bilancio di previsione 2026, in euro	
	1.250.000,00 (unmilione duecentocinquanta mila euro/00) annuo,	
	che riferito al periodo della concessione, 15 mesi, è pari a	
	euro 1.562.500,00. Tale valore è stato calcolato dal settore	
	finanziario sulla base dello stanziamento di previsione del	
	bilancio pluriennale 2026 - 2028 del Comune di Palau,	
	approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del	
	18.12.2025.	
	Il corrispettivo per la concessione del servizio pubblico è	
	determinato, in coerenza con il Piano Economico-Finanziario	
	sopra richiamato, in euro 650.000,00 + Iva ordinaria	
	(seicentocinquanta mila/00) per anno.	
	Il pagamento del corrispettivo avverrà in due rate semestrali	
	alle seguenti scadenze fisse:	
	- prima rata: entro il 30 ottobre di ciascun anno	
	contrattuale;	
	- seconda rata: entro il 30 dicembre di ciascun anno	
	contrattuale.	
	Il pagamento è subordinato alla presentazione di regolare	
	fattura elettronica (codice destinatario IPA: c_g258), almeno	
	trenta (30) giorni prima della scadenza prevista. In caso di	
	ritardo superiore a trenta (30) giorni rispetto alle scadenze	
	indicate, sono dovuti gli interessi moratori nella misura del	
	tasso legale vigente, senza necessità di costituzione in mora.	
	Gli importi sono aggiornabili annualmente sulla base	
	8	

	dell'indice ISTAT FOI, a partire dal secondo anno	
	contrattuale, sulla base della variazione dell'indice ISTAT	
	FOI (famiglie di operai e impiegati), fermo restando il	
	mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario complessivo	
	del rapporto.	
	Gli incassi derivanti dalla gestione dei servizi accessori	
	connessi alla fruizione delle aree portuali sono riscossi	
	dalla Società, che ne cura la gestione contabile, ed è tenuta	
	a:	
	- registrare giornalmente gli incassi per singolo impianto o	
	canale di vendita;	
	- riversare al Comune, con cadenza semestrale;	
	- trasmettere al Comune una rendicontazione analitica degli	
	incassi e dei riversamenti, secondo quanto previsto dall'art.	
	4, in coerenza con il Piano Economico-finanziario.	
	Le Parti danno atto che la struttura del corrispettivo e dei	
	flussi economici di cui al presente articolo è coerente con il	
	Piano Economico-finanziario approvato e con la relazione	
	istruttoria ex art. 5 D.Lgs. n.175/2016, e costituisce	
	elemento essenziale ai fini della verifica dell'equilibrio	
	economico-finanziario dell'affidamento in house.	
	Eventuali maggiori incassi, rispetto al valore della	
	concessione, saranno gestiti dalla partecipata.	
	Art. 4 - Rendicontazione economica e flussi informativi	
	La Società trasmette al Comune, entro il giorno 15 del mese	
	9	

	successivo, una rendicontazione analitica degli incassi e dei	
	riversamenti effettuati nel mese precedente.	
	La rendicontazione di cui al comma 1 contiene almeno:	
	- incassi per ormeggi banchine e pontili;	
	- incassi per ormeggi boe;	
	- incassi per servizi accessori connessi all'utilizzo delle	
	infrastrutture portuali (somministrazione energia elettrica,	
	servizi di alaggio e varo delle imbarcazioni, fornitura acqua,	
	servizi vari a supporto dei natanti, ecc.);	
	- eventuali scostamenti significativi rispetto alle previsioni	
	del Piano Economico-finanziario;	
	La rendicontazione sarà predisposta su modelli da concordarsi	
	con l'ufficio di controllo analogo.	
	La Società trasmette inoltre al Comune:	
	- una relazione trimestrale sull'andamento del servizio,	
	contenente dati economici, operativi e di qualità;	
	- una relazione annuale di sintesi, coordinata con il bilancio	
	della Società e con i documenti di programmazione del Comune,	
	ai fini del controllo analogo.	
	Il Comune può richiedere in ogni momento dati di dettaglio	
	ulteriori ai fini dei controlli di regolarità amministrativo-	
	contabile e di controllo analogo, anche tramite accesso	
	diretto ai sistemi informativi della Società.	
	Art. 5 - Obblighi del soggetto affidatario	
	La Società è tenuta a svolgere il servizio nel rispetto della	

	normativa vigente, del presente contratto, degli allegati	
	tecnici e delle direttive impartite dal Comune nell'esercizio	
	del controllo analogo.	
	In particolare, la Società:	
	- assicura la continuità, regolarità ed efficienza della	
	gestione dei servizi portuali oggetto dell'affidamento, con	
	particolare riferimento alle attività di ormeggio,	
	disormeggio, assistenza alla navigazione e accoglienza	
	dell'utenza, nel rispetto degli standard minimi indicati nel	
	regolamento di funzionamento del porto turistico;	
	- provvede alla gestione operativa delle infrastrutture	
	portuali e degli spazi in concessione, garantendone il	
	corretto utilizzo, la fruibilità e il rispetto delle	
	condizioni previste nel titolo concessorio;	
	- cura la manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e	
	delle attrezzature portuali affidate, assicurandone la piena	
	funzionalità e sicurezza;	
	- garantisce l'erogazione dei servizi accessori portuali,	
	quali, a titolo esemplificativo, fornitura di acqua ed energia	
	elettrica, assistenza tecnica alle imbarcazioni e servizi di	
	supporto all'utenza nautica, secondo quanto previsto negli	
	allegati tecnici e nel Piano Economico-Finanziario;	
	- mette a disposizione personale adeguato per numero,	
	qualificazione e formazione, idoneo allo svolgimento delle	
	attività affidate;	

	- garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di	
	sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, demanio marittimo,	
	privacy, trasparenza e anticorruzione;	
	- assicura la corretta gestione amministrativa e contabile dei	
	servizi affidati, con obbligo di rendicontazione periodica al	
	Comune secondo quanto previsto dal presente contratto;	
	- si impegna a rispettare integralmente gli obblighi e le	
	condizioni previsti nella concessione demaniale marittima,	
	nonché le eventuali prescrizioni impartite	
	dall'Amministrazione concedente e dagli enti competenti.	
	Art. 6 - Obblighi del Comune	
	Il Comune:	
	- esercita il controllo analogo sulla Società, secondo quanto	
	previsto dall'art. 13, dallo statuto sociale e dal Regolamento	
	comunale sul controllo analogo;	
	- mette a disposizione della Società le aree, gli immobili, le	
	attrezzature e gli impianti di sua proprietà necessari allo	
	svolgimento del servizio;	
	- adotta gli atti di indirizzo e di programmazione necessari	
	al corretto svolgimento del servizio e al perseguimento degli	
	obiettivi di interesse pubblico.	
	Art. 7 - Verifiche e controlli	
	Il Comune effettua verifiche e controlli sul corretto	
	svolgimento del servizio, anche mediante sopralluoghi,	
	richieste di informazioni e analisi dei dati trasmessi dalla	
	12	

	Società.	
	Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche ai fini	
	dell'esercizio del controllo analogo, secondo quanto previsto	
	dallo statuto sociale della Società e dal Regolamento comunale	
	sul controllo analogo.	
	La Società è tenuta a fornire al Comune, su richiesta, ogni	
	informazione e documento necessari all'esercizio di tali	
	controlli, ivi compresi i dati di dettaglio sugli incassi e	
	sui livelli di servizio.	
	Art. 8 - Attrezzature e impianti	
	Le attrezzature, gli immobili e gli impianti necessari allo	
	svolgimento dei servizi portuali, di proprietà del Comune,	
	sono concessi in uso alla Società per la durata del presente	
	contratto.	
	La Società provvede alla manutenzione ordinaria delle	
	attrezzature e degli impianti utilizzati per il servizio,	
	mentre la manutenzione straordinaria resta a carico del	
	Comune.	
	Alla scadenza o risoluzione del contratto, la Società	
	restituisce le attrezzature e gli impianti di proprietà del	
	Comune nello stato risultante dal normale uso, fatte salve le	
	sostituzioni e gli adeguamenti tecnologici concordati.	
	Art. 9 - Livelli di servizio dei servizi portuali	
	La Società è tenuta ad assicurare e garantire servizi	
	continuativi, efficienti e conformi agli standard	
	13	

	professionali di settore.	
	Con separato atto del Comune, saranno determinati gli	
	indicatori di performance (KPI), che saranno definiti in	
	coerenza con gli indicatori di qualità del servizio,	
	individuati nella relazione istruttoria e nel Piano Economico-	
	finanziario.	
	Art. 10 - Penali e clausola risolutiva espressa	
	Il mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui al	
	presente contratto, accertato dal Comune sulla base dei dati	
	forniti dalla Società e delle verifiche effettuate in sede di	
	controllo analogo, comporta l'applicazione delle penali di cui	
	al presente articolo, fatte salve le ipotesi di forza maggiore	
	e di cause non imputabili alla Società.	
	In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali applicate	
	in un anno non potrà superare il 10% del corrispettivo annuo	
	complessivo dovuto o spettante alla Società. Al raggiungimento	
	di tale soglia, il Comune potrà valutare la risoluzione	
	anticipata del contratto per grave inadempimento, ai sensi	
	della clausola risolutiva espressa di cui al presente	
	articolo.	
	L'applicazione delle penali avviene previa contestazione	
	scritta da parte del Comune, con indicazione dei fatti e dei	
	dati di riferimento. La Società può presentare controdeduzioni	
	entro il termine di 10 giorni dal ricevimento. Decorso tale	
	termine, il Comune decide in via definitiva sull'applicazione	
	14	

	delle penali.	
	Art. 11 - Risoluzione e recesso	
	Costituiscono cause di risoluzione di diritto del presente	
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., i seguenti	
	inadempimenti gravi della Società:	
	- mancato rispetto reiterato dei livelli minimi di servizio di	
	cui al precedente art.9, tale da compromettere in modo	
	significativo la regolarità e la qualità del servizio;	
	- svolgimento di attività in violazione del vincolo di	
	prevalenza dell'attività in favore del Comune, tale da far	
	venir meno i requisiti dell'affidamento in house ai sensi	
	dell'art. 5 del D.Lgs. n.175/2016 e dell'atto	
	costitutivo/statuto della Società.	
	La risoluzione ai sensi del comma 1 è dichiarata dal Comune	
	con atto motivato, previa contestazione scritta degli addebiti	
	e assegnazione alla Società di un termine non inferiore a 30	
	(trenta) giorni per presentare le proprie controdeduzioni e,	
	ove possibile, porre rimedio agli inadempimenti contestati.	
	Resta ferma la facoltà del Comune di risolvere il contratto	
	per giusta causa, ai sensi dell'art. 1453 c.c., in presenza di	
	gravi inadempimenti non espressamente indicati al comma 1 ma	
	tali da compromettere in modo rilevante il corretto	
	svolgimento del servizio o il perseguimento degli interessi	
	pubblici sottesi all'affidamento.	
	In caso di compromissione dell'equilibrio economico-	
	15	

	finanziario, qualora la procedura di riequilibrio si concluda	
	senza accordo tra le Parti sulle misure da adottare, il Comune	
	può disporre, con atto motivato, la risoluzione anticipata del	
	contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di	
	servizi pubblici locali di rilevanza economica e delle	
	garanzie di continuità del servizio.	
	Il Comune può recedere unilateralmente dal contratto per	
	sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso	
	scritto di almeno sei mesi, dandone adeguata motivazione e	
	riconoscendo alla Società, ove spettante, un indennizzo	
	commisurato ai soli costi non ammortizzati relativi agli	
	investimenti specificamente sostenuti per il servizio, come	
	risultanti dal Piano Economico-finanziario e dalla	
	documentazione contabile, al netto di eventuali contributi o	
	finanziamenti pubblici percepiti.	
	In caso di cessazione del rapporto, per qualsiasi causa, la	
	Società è tenuta a:	
	- collaborare con il Comune per assicurare la continuità del	
	servizio fino al subentro del nuovo gestore o alla gestione	
	diretta da parte del Comune;	
	- restituire le attrezzature, gli impianti e le aree di	
	proprietà del Comune;	
	- consegnare al Comune tutti i dati e le informazioni relativi	
	al servizio (in formato aperto e riutilizzabile), necessari	
	per la prosecuzione della gestione.	
	16	

	La risoluzione o il recesso non pregiudicano il diritto del	
	Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, né	
	la facoltà di escutere eventuali garanzie previste dal	
	presente contratto o dalla normativa vigente.	
	Art. 12 - Coperture assicurative	
	Il Comune di Palau è sollevato da ogni e qualsiasi	
	responsabilità in ordine ai danni alle persone e alle cose,	
	derivante dalla gestione dei servizi oggetto del presente	
	contratto.	
	Per la copertura degli eventuali danni arrecati alle persone e	
	alle cose, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto del	
	presente contratto, la Società deve stipulare una polizza	
	assicurativa con validità non inferiore alla durata del	
	contratto.	
	Sono a carico della Società tutte le eventuali franchigie e	
	gli scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così	
	come la stessa provvederà direttamente al risarcimento dei	
	danni che, per qualsiasi motivo, non siano liquidati dalla	
	Compagnia di Assicurazione.	
	Art. 13 - Controllo analogo del Comune sulla Società	
	Il Comune esercita sulla Società un controllo analogo a quello	
	esercitato sui propri servizi interni, in conformità a quanto	
	previsto dallo statuto sociale della Porto Palau s.r.l. e dal	
	Regolamento comunale sul controllo analogo.	
	In particolare, il controllo analogo si esplica attraverso:	

	- l'approvazione degli indirizzi strategici e dei piani	
	triennali di attività della Società;	
	- l'approvazione del budget annuale e dei programmi di	
	investimento, con specifico riferimento ai servizi portuali;	
	- la verifica periodica dei risultati di gestione, anche sulla	
	base dei report trimestrali e annuali di cui agli artt. 4 e 5;	
	- il potere di impartire direttive vincolanti alla Società in	
	ordine alle modalità di svolgimento del servizio, nel rispetto	
	dell'equilibrio economico-finanziario e della normativa sui	
	servizi pubblici locali.	
	La Società è tenuta a trasmettere al Comune, con cadenza	
	almeno semestrale, una relazione sull'andamento del servizio	
	portuale, contenente dati economici, operativi e di qualità,	
	nonché eventuali criticità e proposte di miglioramento e a	
	recepire e attuare le direttive impartite dal Comune, salvo	
	che ciò comporti il venir meno dell'equilibrio economico-	
	finanziario.	
	Art. 14 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza	
	La Società si obbliga a predisporre, nel termine di 180	
	giorni, la Carta dei Servizi, in conformità con la normativa	
	vigente e da pubblicarsi su Società Trasparente, nella quale	
	dovranno essere indicate, tra l'altro:	
	- le modalità di reclamo;	
	- le modalità ed i tempi di svolgimento della relativa	
	procedura e di riscontro;	

	- le modalità di ristoro degli utenti, in caso di violazione	
	dei livelli qualitativi del servizio e delle condizioni	
	generali del contratto;	
	- le modalità di risoluzione delle controversie.	
	Art. 15 - Riservatezza e trattamento dei dati	
	Le parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni	
	acquisite nell'ambito del presente contratto e a trattare i	
	dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679	
	(GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. Con	
	la sottoscrizione del contratto il concessionario acconsente,	
	espressamente, al trattamento dei dati personali come sopra	
	definito, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio	
	dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario,	
	nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono	
	forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del	
	contratto per le finalità descritte nella documentazione	
	richiamata o allegata al presente contratto.	
	Il Comune di Palau acconsente espressamente al trattamento da	
	parte del concessionario dei dati relativi alla fatturazione,	
	rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse	
	all'esecuzione del contratto. Inoltre, in adempimento agli	
	obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa,	
	il concessionario prende atto della pubblicazione e diffusione	
	dei dati e/o della documentazione che la legge impone di	
	pubblicare, tramite il sito internet www.palau.it , sezione	

	Amministrazione Trasparente.	
	Con la sottoscrizione del contratto, il concessionario si	
	impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della	
	normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli	
	ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni	
	generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per	
	la protezione dei dati personali. In particolare, si impegna	
	ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e	
	pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in	
	ogni modo, compatibili con le finalità per cui i dati sono	
	stati raccolti.	
	Il concessionario si impegna a adottare le misure di sicurezza	
	di natura fisica, logica, tecnico ed organizzativa adeguate a	
	garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi	
	comprese quelle specificate nel contratto, unitamente ai suoi	
	allegati. Si impegna, altresì, ad osservare le vigenti	
	disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle	
	osservare ai relativi dipendenti e collaboratori,	
	opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.	
	Il concessionario prende atto che il Comune potrà operare	
	verifiche periodiche, ispezioni ed audit, anche tramite	
	soggetti terzi autorizzati dallo stesso, volti a riscontrare	
	l'applicazione e l'adequatezza delle misure di sicurezza dei	
	dati personali applicate.	
	20	

	Il concessionario si impegna, infine, ad osservare le vigenti	
	disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza ed a farle	
	osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone	
	autorizzate al trattamento dei dati personali	
	Art. 16 - Foro competente e legge applicabile	
	Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per	
	qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o	
	dall'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono	
	quale foro esclusivamente competente il Tribunale di Tempio	
	Pausania.	
	Art. 17 - Registrazione e spese contrattuali	
	1. Le Parti danno atto che il presente atto ha natura di	
	concessione di servizi e che, ai fini della stipulazione,	
	della repertoriazione, dei diritti di segreteria, dei diritti	
	di rogito e delle spese contrattuali, il valore complessivo	
	della concessione è determinato in euro 1.562.500,00, come	
	risultante dagli atti presupposti e dal Piano Economico-	
	Finanziario richiamati in premessa.	
	2. Il presente atto è soggetto a registrazione in termine	
	fisso secondo la disciplina tributaria vigente. Qualora ne	
	ricorrano i presupposti ai sensi della normativa fiscale	
	applicabile, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.	
	3. Sono a carico della Società concessionaria tutte le spese	
	inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto,	
	ivi compresi i diritti di segreteria, i diritti di rogito, le	
	21	

	spese di registrazione, di bollo e ogni altro onere fiscale o	
	amministrativo connesso, salvo quelli che per legge restano	
	inderogabilmente a carico del Comune.	
	4. Resta fermo che il valore indicato al comma 1 rileva	
	esclusivamente ai fini della stipulazione, della	
	determinazione delle spese contrattuali e degli adempimenti	
	connessi, senza pregiudicare la distinta disciplina economico-	
	finanziaria della concessione, contenuta negli articoli del	
	presente contratto.	
	Art. 18 - Clausola di specifica e salvaguardia	
	Le Parti prendono atto che, nonostante l'originaria previsione	
	di un affidamento unitario ed integrale dei servizi portuali e	
	delle aree oggetto di gestione, il completamento del relativo	
	perimetro operativo non ha potuto trovare piena attuazione nei	
	tempi programmati, anche in ragione della necessità di	
	ulteriori attività istruttorie, manutentive, amministrative,	
	tecniche e contabili demandate agli uffici competenti.	
	Pertanto, nella fase di avvio del servizio, l'attuazione	
	dell'affidamento avverrà secondo modalità progressive e	
	graduali, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,	
	economicità, trasparenza, proporzionalità ed equilibrio	
	economico-finanziario, nonché in coerenza con la normativa	
	vigente e con i principi applicabili in materia di affidamenti	
	a società partecipate.	
	Le Parti danno altresì atto che gli uffici competenti sono	

	stati chiamati, e saranno ulteriormente chiamati, ciascuno per	
	quanto di rispettiva competenza, a garantire il tempestivo	
	compimento di ogni attività istruttoria, amministrativa,	
	tecnica e contabile necessaria al progressivo perfezionamento	
	e completamento dell'affidamento originariamente programmato,	
	mediante l'adozione di strumenti organizzativi e gestionali	
	adeguati ed efficienti, idonei ad evitare ritardi,	
	disallineamenti operativi o effetti pregiudizievoli sul	
	regolare svolgimento del servizio e sugli equilibri economici,	
	patrimoniali e finanziari del Comune e della Società	
	partecipata.	
	Conseguentemente, il corrispettivo annuo indicato negli atti	
	presupposti e nel piano economico-finanziario, elaborato con	
	richiamo all'affidamento integrale dei servizi portuali e	
	delle connesse aree oggetto di gestione a parcheggio, sarà	
	oggetto di rideterminazione in misura proporzionata	
	all'effettivo perimetro dei servizi, delle attività, dei costi	
	e delle correlate entrate progressivamente affidati alla	
	Società.	
	Le Parti convengono pertanto che, sino al completamento	
	dell'affidamento integrale dei servizi originariamente	
	previsti, il corrispettivo sarà determinato in via transitoria	
	sulla base delle attività concretamente affidate ed esercitate	
	dalla Società, ferma restando la successiva revisione e	
	armonizzazione del quadro economico-finanziario in relazione	
	23	

	all'estensione definitiva del perimetro gestionale.	
	Art. 19 - Note finali e dispensa	
	Le Parti danno atto che il presente contratto è stipulato in	
	esecuzione degli atti presupposti richiamati in premessa, ivi	
	considerata la clausola di specifica e salvaguardia di cui al	
	precedente art.18. Le valutazioni di natura tecnica,	
	economico-finanziaria e contabile poste a fondamento	
	dell'affidamento in house providing risultano dagli atti	
	istruttori, dal Piano Economico-Finanziario e dai pareri resi	
	dai competenti responsabili ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.	
	n. 267/2000. Il presente atto costituisce, pertanto,	
	attuazione di quanto già determinato negli atti formati nelle	
	sedì competenti, riferiti ai soggetti ed agli organi che li	
	hanno predisposti ed approvati, non comportando alcuna	
	autonoma valutazione rispetto agli atti stessi. Di tali atti,	
	in accordo con le Parti, mi si dispensa dalla lettura	
	integrale.	
	Richiesto, io Vice Segretario, ho ricevuto il presente atto in	
	formato elettronico, redatto conformemente a quanto disposto	
	dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, del quale ho	
	dato lettura alle parti che, avendolo trovato conforme alla	
	volontà espressami, lo hanno approvato e con me sottoscritto	
	con modalità di firma digitale ai sensi dell'articolo 1, comma	
	1 della lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005 Codice	
	dell'Amministrazione Digitale (CAD).	
	24	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]